

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 28250	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: si 25%				
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisoriale				
Altro: sospensione condizionale della pena				
Quantum: mesi sei di reclusione ed €.6.000,00				
Gradi precedenti				
1° Grado: GUP Fermo con sentenza in data 10.11.2011, all'esito del giudizio abbreviato, assolti i coimputati per non aver commesso il fatto, aveva condannato, oltre che TD (oggi non ricorrente) SP e IR alla pena di mesi sei di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di cui all'art.589 comma 2 c.p., con la diminuzione per il rito e la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui al capo a), aveva condannato altresì SP alla pena di €.6.000,00 per il reato di cui al capo b); con condanna per entrambi gli imputati, unitamente al coimputato TD, al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisoriale determinata in €.30.000,00, tenuto conto del concorso di colpa della vittima quantificata in sentenza in misura del 25%.				
2° Grado: 12:00:00 AM				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Cadeva nel vano ascensore mentre trasportava con una carriola il materiale necessario per i lavori che stava effettuando, consistente nella chiusura delle tracce in precedenza realizzate dagli impiantisti, riportando lesioni tali da cagionare l'immediato decesso.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Quanto alla posizione dell'odierno ricorrente S.P., responsabile della ditta S.P. Ascensori s.r.l., corretto appare il riferimento operato dal giudice di primo grado all'arresto giurisprudenziale di questa Corte di legittimità costituito dalla sentenza 16420/2007, in cui, in un caso analogo a quello che ci occupa, si era affermato che nell'ipotesi di infortunio mortale sul lavoro, oltre al datore di lavoro e al responsabile del cantiere, risponde anche il responsabile dell'impresa appaltatrice incaricata dell'installazione dell'impianto di ascensore, per non-aver provveduto all'adozione di tutte quelle cautele idonee e necessarie per la totale disattivazione dell'impianto stesso, consentendo così l'utilizzo improprio dell'impianto come

montacarichi e la conseguente caduta del lavoratore nel vano ascensore. L'addebito, fatto proprio dalla Corte territoriale, e che finisce per coinvolgere tutti gli imputati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, è quello di non avere fatto in modo che agli operai fosse impossibile, o perlomeno oltremodo difficoltoso avvalersi, dell'impianto come montacarichi. Ciò dovevano farlo il datore di lavoro, ma anche il responsabile della ditta affidataria dei lavori di realizzazione dell'impianto ascensore (ad es., premurandosi di munire di lucchetto i cancelletti di accesso al vano ascensore, fornendo le chiavi solo ai dipendenti della ditta S.P.; chiudendo il pannello di controllo con una copertura apribile solo con chiavi, etc.). Nessuna simile iniziativa era stata, invece, adottata. Correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che dovesse rispondere - dell'infortunio mortale anche S.P., quale soggetto responsabile dell'osservanza delle normative antinfortunistiche nell'esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto ascensore. E' risultato infatti che, con delibera del CdA dei 23.12.09 della S.P. Ascensori s.r.l., S.P. aveva ricevuto delega di poteri e funzioni, in rappresentanza della società, in ordine all'organizzazione ed al coordinamento delle funzioni di sicurezza aziendale, antinfortunistica, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed all'adempimento di tutti "gli obblighi discendenti dalle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, comprendendovi i cantieri edili, inclusa l'osservanza delle disposizioni dettate in materia dal D.L.vo 81/2008 ". La delega, correttamente, è stato ritenuto che, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/2008, valesse a individuare in via esclusiva nel S.P. il destinatario degli obblighi previsti della normativa antinfortunistica che nella specie sono stati violati, tenuto conto che risulta da atto scritto di data certa che S.P. era pacificamente in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega in questione gli attribuiva tutti i poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, ed è stata accettata dal delegato per iscritto, come risulta dalla medesima delibera approvata all'unanimità dall'intero CdA, del quale faceva parte lo stesso S.P.. A S.P., dunque, è stato rimproverato di non avere predisposto alcun valido sistema per impedire la caduta di persone dal vano ascensore, in tal modo violando il preciso disposto dell'art. 146 co. 3 d.lgs. 81/2008; i cancelletti installati (peraltro dalla ditta T,) a protezione delle aperture del vano erano inadeguati perché potevano essere aperti senza alcuna difficoltà da chiunque. Va ricordato come, secondo il dictum di questa Corte di legittimità, colui che rivesta una posizione di garanzia in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento della persona offesa sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato da questa sez. 4 con la sentenza n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321 secondo cui non esclude la responsabilità (in quel caso del datore di lavoro) il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente. (Fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'adeguata impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza). Il titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori - si è peraltro affermato in altre condivisibili pronunce - ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv. 254365; conf. sez.4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015, Bonelli, rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.